



D.D.G. n. 1 del 10/04/2024

OGGETTO: Istituzione del Dipartimento Prevenzione e Protezione dell'Ateneo ed emanazione del Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

VISTO	l'articolo 33 della Costituzione;
VISTA	la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9 il quale dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
VISTA	la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
VISTO	il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 recante "Norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni";
VISTO	il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accREDITAMENTO delle Università Telematiche;
VISTO	il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
VISTO	il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
VISTO	il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che regola la tutela della salute e della in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO	il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO	il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
RICHIAMATO	lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 25 del 31 gennaio 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico d'Ateneo;
PRESO ATTO	che ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 è istituito il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione che prende la denominazione di Dipartimento Prevenzione e Protezione;
VALUTATA	la necessità di istituire il predetto Dipartimento e di emanare un Regolamento di Ateneo disciplinante la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;



ACCERTATO	che il Dipartimento Prevenzione e Protezione dovrà svolgere i compiti previsti dall'art.33 del D. Lgs.81/08 s.m.i. così come previsto dall' art. 3 del D.M. n° 363/98, tra cui coordinare, congiuntamente al Datore di Lavoro, ogni attività legata al <i>risk assesment</i> e più in dettaglio, quelle legate agli adempimenti ex R.E.679/16 e del D. Lgs. 24/2023;
PRESO ATTO	che la Direzione del Dipartimento è posta sotto il coordinamento tecnico ed operativo, nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia, di un Direttore;
RAVVISATA	la conseguente necessità di procedere alla nomina del Direttore del Dipartimento Prevenzione e Protezione dell'Ateneo;
RICHIAMATA	la delibera del 9 aprile 2024 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'istituzione del Dipartimento Prevenzione e Protezione nominando il Prof. Antonio Domenico Brasca quale Direttore e approvato il Regolamento per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
ACCERTATA	la piena idoneità del Prof. Antonio Domenico Brasca a ricoprire il ruolo sopra richiamato;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi del Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, è istituito il Dipartimento Prevenzione e Protezione presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Art. 2

È emanato il Regolamento di Ateneo disciplinante la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 10 del suddetto Regolamento, il Prof. Antonio Domenico Brasca è nominato Direttore del Dipartimento Prevenzione e Protezione di cui all'art. 1.

Art. 4

Il Regolamento di cui all'art. 1, entra in vigore contestualmente alla data di emanazione.

ROMA, 10 APRILE 2024



**IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
DOTT. MARCO BELLÌ**

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 10.04.2024



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

(Allegato al Decreto del Direttore Generale Vicario n. 1 del 10 aprile 2024)

Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

<i>Elaborato da</i>	<i>Approvato da</i>	<i>Approvato da</i>	<i>Emanato da</i>
<i>Dir. Dip. Prevenzione e Protezione A.D.Brasca</i>	<i>Datore di Lavoro V. Bellandi</i>	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Direzione Generale M. Belli</i>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

Sommario

Titolo I – Campo di applicazione, principi generali, riferimenti normativi e definizioni.....	3
Art. 1 – Campo di applicazione e principi generali.....	3
Art. 2 – Riferimenti Normativi.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Titolo II – Organizzazione della sicurezza in Ateneo	5
Art.4 – Prerogative del Consiglio di Amministrazione	5
Art.5 – Consigliere delegato/ Datore di Lavoro - Funzioni.....	5
Art.6 – Datore di Lavoro e Dirigenti – Obblighi concorrenti	6
Art.7 - Responsabili delle Attività didattiche e di Ricerca in Laboratorio - Obblighi e responsabilità	8
Art. 8 – Preposti - Obblighi e responsabilità.....	9
Art. 9 – Lavoratori - Obblighi e responsabilità.....	9
Art.10 – Direzione Prevenzione e Protezione.....	10
Art.11 – Medico Competente	10
Art.12 - Rappresentanti dei Lavoratori in materia di Salute e Sicurezza (RLS).....	10
Art. 13 – Responsabili in emergenza.....	10
Titolo III - COMPETENZE	11
Art. 14 – Gestione edifici ed impianti di servizio.....	11
Art. 15 – Destinazione d’uso degli spazi universitari.....	12
Titolo IV - COMPITI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI TERZI.....	12
Art. 16 – Lavoratori universitari presso Enti Esterni.....	12
Art. 17 - Presenza di Enti esterni in locali universitari condivisi	12
Art. 18 - Presenza di Enti esterni in locali universitari con utilizzo esclusivo.....	13
Art. 19 - Presenza di studenti in Alternanza Scuola-Lavoro.....	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	14
Art. 20 – Norme finali	14
Art. 21– Entrata in vigore.....	14



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

**TITOLO I –
CAMPO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI, RIFERIMENTI NORMATIVI E
DEFINIZIONI**

Art. 1

Campo di applicazione e principi generali

1. L'Università degli Studi Guglielmo Marconi garantisce le migliori condizioni di sicurezza, salute, salubrità e benessere psico-fisico negli ambienti di studio e di lavoro nelle proprie disponibilità, ciò anche, mediante la valutazione dei rischi, l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale esposto.
2. Ai fini della sicurezza (D. Lgs.81/08s.m.i.) l'Università è articolata in Unità Operative. Ogni Unità Operativa corrisponde ad una sede fisica nelle disponibilità giuridiche dell'Ateneo ed in cui il proprio personale presta servizio.
3. Il presente Regolamento definisce l'assetto organizzativo, i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza in Ateneo.
4. Il Regolamento si applica e disciplina tutte le attività istituzionali dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, ovunque esse svolte.

Art. 2

Riferimenti Normativi

1. Il Regolamento è emanato in attuazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. e del D.M. n. 363/98 e si applica a tutte le attività didattiche, di ricerca e, più in generale, di servizio svolte presso l'Università.

Art. 3

Definizioni

Nell'ambito del Regolamento, si intende per:

1. **Datore di Lavoro (DL):** consigliere nominato dal consiglio di amministrazione, mediante atto pubblico, ai sensi dell'Art.2 del D. Lgs.81/08 s.m.i.
2. **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Ai soli fini del presente Regolamento si intendono per "Dirigenti" dell'Università i seguenti soggetti:

- Responsabili di attività didattica e di ricerca in laboratorio;
- Dirigenti, Responsabili e Vice-Responsabili di area e/o divisioni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

-
3. **Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio:** il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Tale soggetto va opportunamente individuato tra i docenti o ricercatori afferenti al laboratorio stesso con atto formale del Datore di Lavoro.
 4. **Preposto:** persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli sovrintende alla concreta attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un potere di iniziativa e proposta. Costituiscono casi peculiari di preposti, che non necessitano di incarico formalizzato in quanto le responsabilità di preposto sono proprie del ruolo istituzionale rivestito: tutti i docenti dell'Ateneo, sia strutturati che non strutturati, limitatamente alle attività, ai lavoratori ed agli studenti ed agli spazi organizzati e gestiti nell'ambito delle proprie responsabilità istituzionali, con particolare riferimento alla gestione delle aule di docenza e dei laboratori didattici o di ricerca per i periodi in cui sono loro demandati.
 5. **Dipartimento Prevenzione e Protezione:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Ateneo finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, posti sotto la responsabilità ed il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 6. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti per legge designata dal Datore di Lavoro per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
 7. **Sorveglianza Sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
 8. **Medico Competente:** figura in possesso di uno o più titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs.81/08 s.m.i.
 9. **Luoghi di lavoro:** sono considerati luoghi di lavoro gli uffici, le biblioteche, i laboratori, le aule, i locali tecnici di servizio ed ogni pertinenza affine e connessa.
 10. **Laboratorio:** sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne di ricerca svolte in ambienti outdoor.

11. **Lavoratore:** oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori, utilizzino attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lo studente sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione (art. 2 del D. Lgs n° 81/08, art. 2 D.M.363/98).
12. **Addetti alla lotta antincendio e al primo soccorso:** lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
13. **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto individuato all'interno del personale tecnico amministrativo, docente e studente per le funzioni previste dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. secondo modalità previste dallo specifico regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN ATENEIO

Art.4

Prerogative del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei poteri di governo, di indirizzo strategico e di controllo delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università, secondo quanto stabilito dalla L. 240/10.

Art.5

Consigliere delegato/ Datore di Lavoro - Funzioni

1. Il Consigliere Delegato nello svolgimento delle funzioni delegate dal C.D.A. ha la rappresentanza legale dell'Università e ad esso competono le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Al Consigliere Delegato, in quanto Datore di Lavoro individuato dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento al D.M. n° 363/98 compete:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

- a) assicurare, anche per il tramite del Dipartimento Prevenzione e Protezione (DPP) di cui all'art. 10 del presente Regolamento, il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione dai rischi delle singole unità operative di Ateneo;
 - b) convocare la riunione periodica annuale della sicurezza invitando il R.S.P.P., il Medico Competente, l' RLS, e ogni altra figura ritenuta utile;
 - c) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e dei report periodici elaborati dal Dipartimento Prevenzione e Protezione;
3. Il Consigliere Delegato assume gli obblighi di Datore di Lavoro ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. n° 81/08 e dell'art. 2, comma1 del D.M. n° 363/98;
4. Al Consigliere Delegato competono eventuali provvedimenti di chiusura di unità operative e/o parti di esse al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale;
5. Il Consigliere Delegato, n.q. di Datore di Lavoro, provvede, avvalendosi delle necessarie collaborazioni, ai seguenti adempimenti:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. n° 81/08, e all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n° 363/98, per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, così come previsto all'art.10 del succitato D.M.
- Per quanto concerne le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente danno o possono dare origine a rischi, come previsto dall'art 4, comma 1, punto a) del D.M. n°363/98, la responsabilità relativa alla valutazione dei rischi spetta, in via concorrente anche al Responsabile delle attività didattica o di ricerca in laboratorio;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. n° 81/08 e all'art.4, comma1, lettera d) del D.M. n°363/98;
6. Il Datore di Lavoro risponde direttamente delle misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori utilizzando i fondi all'uopo assegnati;
7. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della salute e sicurezza, il nuovo Datore di Lavoro pro tempore subentra nei rapporti istaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.

Art.6

Datore di Lavoro e Dirigenti – Obblighi concorrenti

1. Al Datore di Lavoro competono in via concorrente con i Dirigenti gli obblighi di cui all'art. 18 del D. Lgs.81/08 s.m.i., e precisamente:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - b) affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

-
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
 - d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - f) comunicare al Medico Competente e al Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione i lavoratori soggetti a rischi ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui art. 41 del D. Lgs n° 81/08;
 - g) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d D. Lgs n° 81/08;
 - h) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - i) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - j) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs n° 81/08;
 - k) provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall'art. 26 D. Lgs n° 81/08 relativo ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
 - l) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
 - m) comunicare all'INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo procedura interna dell'Ateneo;
 - n) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando previsto dal d D. Lgs. n° 81/08 s.m.i.;
 - o) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 dal D. Lgs n° 81/08;
 - p) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - q) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - r) richiedere i nulla osta direttamente o per il tramite del Rettore sulle attività specifiche o inviare le comunicazioni di rito alle autorità competenti qualora previste dalla normativa vigente dandone comunque comunicazione al Rettore (utilizzo agenti biologici, sperimentazione animale, radioprotezione, ecc.).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

-
2. Il Datore di Lavoro e i dirigenti forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

 3. Il Datore di Lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Datore di Lavoro e dei dirigenti.

Art.7

Responsabili delle Attività didattiche e di Ricerca in Laboratorio - Obblighi e responsabilità

1. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
 2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
 3. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro; b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art. 28 del d.lgs. 81/08; c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; d) partecipare ai programmi di formazione organizzati dal Datore di Lavoro;
 4. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di Lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro.
 5. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 8

Preposti - Obblighi e responsabilità

1. I preposti, adempiono agli obblighi di cui all'art. 19 del D. Lgs. n° 81/08 ed in particolare sovrintendono e vigilano sul lavoro dei lavoratori per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza assicurando l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa affinché da parte dei lavoratori vi sia un attento e corretto rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I Preposti devono partecipare ai programmi di informazione e formazione organizzati dal dirigente e dal Datore di Lavoro.
3. La mancata individuazione nominale non esclude i preposti definiti ai sensi dell'art.299 del D. Lgs. n° 81/08 delle responsabilità relative previste dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 9

Lavoratori - Obblighi e responsabilità

1. Ogni soggetto cui sia riconosciuta la "qualifica" di Lavoratore ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

Art.10

Dipartimenti/Direzione Prevenzione e Protezione

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n° 363/98 è istituito il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione che prende, nel presente regolamento, la denominazione di Direzione Prevenzione e Protezione e/o Dipartimento Prevenzione e Protezione. Detta Direzione/Dipartimento oltre a svolgere i compiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs n° 81/08, ha anche il compito di coordinare/uniformare invero standardizzare i processi/pratiche/metodologie di lavoro con l'elaborazione di specifiche istruzioni operative e/o procedure.

Altresì è responsabilità della detta Direzione occuparsi e coordinare ogni attività legata al risk assessment e più in dettaglio, quelle legate agli adempimenti ex R.E.679/16 e del D. Lgs. 24/2023.

La Direzione/Dipartimento è posta sotto il coordinamento tecnico ed operativo, nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia, di un Direttore.

Art.11

Medico Competente

1. Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro per assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs n° 81/08.

Art.12

Rappresentanti dei Lavoratori in materia di Salute e Sicurezza (RLS)

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, sono designati tra tutto il personale dipendente, anche equiparati ex Art.2 del Lgs.81/08 s.m.i.
2. Ai Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs n° 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva.

Art. 13

Responsabili in emergenza

1. Per la gestione delle emergenze presso l'Ateneo è costituita l'"Unità di crisi", composta da Datore di Lavoro, Responsabile Ufficio Tecnico, Direttore Prevenzione e Protezione, ed ogni altra figura, anche esterna, ritenuta utile dai vertici istituzionali. In emergenza l'"Unità di crisi" se insediata, assume la direzione degli interventi e adotta le strategie più idonee e necessarie per fronteggiare l'emergenza e decide l'evacuazione totale degli edifici. Il Referente per l'emergenza è persona individuata con atto formale dell'Università. Informato dell'emergenza in atto, ne dà immediata comunicazione ai vertici istituzionali dell'Ateneo e in stretta collaborazione con loro gestisce l'emergenza stessa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

2. Gli addetti all'emergenza e al primo soccorso sono individuati con atto formale dell'Università, ed appositamente formati ai sensi del D.M. 10.03.98 e D.M. n° 388/03 per l'attuazione delle misure relative alla prevenzione incendi e lotta antincendio, alla gestione delle emergenze ed alla attuazione delle misure di primo soccorso sanitario. Il lavoratore individuato come addetto all'emergenza non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.
3. Il Datore di Lavoro, con l'ausilio della Direzione Prevenzione e Protezione, provvede alla predisposizione dei piani d'emergenza, alla gestione della formazione e delle attività delle Squadre per l'emergenza ed alla organizzazione delle prove di evacuazione.

TITOLO III
COMPETENZE

Art. 14

Gestione edifici ed impianti di servizio

1. Il presidio del patrimonio edilizio è di competenza dell'Ufficio Tecnico, a cui compete, nell'ambito delle risorse assegnate, di concerto con la Direzione Generale, la tenuta e messa a norma degli edifici e l'attuazione delle misure atte a conservarne e a migliorarne le condizioni.
2. I Preposti delle sedi sono, sempre e comunque, tenuti a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico le necessità di interventi (strutturali ed impiantistici) connessi a problemi di sicurezza provvedendo, per quanto possibile, ad adeguare o modificare le modalità di utilizzo degli spazi in attesa degli interventi richiesti;
3. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi rimangono centralizzate, in capo al Datore di Lavoro, al Direttore Generale e all'Ufficio Tecnico di Ateneo, ognuno nell'ambito di propria competenza:
 - a) la programmazione dei processi gestionali, di sviluppo e riqualificazione del patrimonio, della sicurezza dei cantieri, l'acquisto e locazione beni immobili;
 - b) la gestione delle parti architettoniche e strutturali degli edifici, comprese le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento manutenzione delle stesse;
 - c) le concessioni edilizie, la richiesta di abitabilità o agibilità;
 - d) le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
 - e) la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti a servizio degli immobili (impianti elettrici, idro-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti speciali), dei presidi di sicurezza, delle apparecchiature di sollevamento di impiego comune (in particolare ascensori, montascale e montacarichi, carroponti), delle apparecchiature a pressione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

Art. 15

Destinazione d'uso degli spazi universitari

1. Tutti i luoghi di lavoro, di studio e di ricerca dovranno avere una destinazione d'uso precisa e inequivocabile che dovrà essere costantemente aggiornata.
2. Tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia.

TITOLO IV

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI TERZI

Art. 16

Lavoratori universitari presso Enti Esterni

1. Per garantire i lavoratori dell'Università che prestano la propria opera presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra tali Enti e l'Università attraverso accordi specifici da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate.
2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Responsabili di struttura sono tenuti a dare comunicazione al Rettore.

Art. 17

Presenza di Enti esterni in locali universitari condivisi

1. L'Università e gli Enti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il Preposto di sede a cui afferisce il personale presente nei locali, richiede alla Direzione Prevenzione e Protezione di effettuare la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. n° 81/08.
2. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte del Datore di Lavoro, idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare.
3. La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato è assicurata dal medico competente dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

4. La sorveglianza sanitaria del personale dell'Ente è affidata al medico competente e/o autorizzato dell'Ente stesso.
5. A carico dell'Università è invece la redazione e gestione dei piani di emergenza da coordinarsi con le altre eventuali attività presenti negli spazi.
6. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dall'Ente o per l'installazione di attrezzature di proprietà del medesimo deve essere concordato tra l'Università, l'Ente e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentito il parere del Direttore del Dipartimento Prevenzione e Protezione.

Art. 18

Presenza di Enti esterni in locali universitari con utilizzo esclusivo

1. L'Università e gli Enti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Datore di Lavoro per le attività svolte negli spazi concessi ad utilizzo esclusivo dall'Università ad Enti esterni è il Datore di Lavoro dell'Ente. A lui afferisce tutto il personale che svolge l'attività in oggetto ed effettua pertanto la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a suo carico dalla vigente normativa.
3. Tale valutazione sarà comunicata all'Università per le opportune azioni comuni e di coordinamento.
4. La sorveglianza sanitaria di tutto il personale che svolge l'attività per conto dell'Ente è affidata al medico competente dell'Ente.
5. Restano a carico dell'Università la gestione dell'emergenza, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare la sicurezza dei locali ad uso esclusivo.
6. Qualsiasi intervento sui locali e sugli impianti dell'Università utilizzati dalla Società o per l'installazione di attrezzature di proprietà dell'Ente deve essere concordato tra l'Università, le Società e il Responsabile della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia.

Art. 19

Presenza di studenti in Alternanza Scuola-Lavoro

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs n° 81/08, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del Decreto citato. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" edizione 2013, a cura dell'Inail e del Miur e nel D.M. 195 del 03.11.2017.
 2. Il soggetto promotore (Istituzione scolastica) si fa carico, tra l'altro, dei seguenti obblighi:
 - a) fornire agli studenti la formazione generale di cui all' art. 37 del D. Lgs n° 81/08. con contenuti e modalità previsti dai vigenti Accordi Stato-Regioni;
 - b) qualora necessario, far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura delle aziende sanitarie locali;
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Dipartimento Prevenzione e Protezione

3. L'Università (il Tutor universitario) si fa carico, tra l'altro, dei seguenti obblighi:
- a) garantire la formazione dello studente sui rischi specifici aziendali di cui all' art. 37 del D. Lgs n° 81/08 con contenuti e modalità previsti dai vigenti Accordi Stato-Regioni, anche in modalità e-learning, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione con il soggetto promotore, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti;
 - b) verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 del D. Lgs n° 81/08. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel combinato disposto D.M. n° 363/98, D. Lgs n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e norme vigenti.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09 Aprile 2024 ed emanato con Decreto del Direttore Generale Vicario, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.